

EDUARDO BAURA

IL SISTEMA NORMATIVO LITURGICO. NATURA E TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI REGOLATIVI DEL CULTO.

SOMMARIO: 1. *Normatività e giuridicità della liturgia.*– 2. *Esigenze della norma ecclesiastica liturgica.*– 3. *La tipologia formale della norma liturgica.*– 3.1. Condizionamenti costituzionali dell'attività normativa.– 3.2. La normativa emanata dall'autorità amministrativa.– 3.3. Gli atti amministrativi singolari riguardanti la liturgia.– 4. *L'applicazione della norma liturgica e i diritti dei fedeli.*

Pare accettata da tutti la necessità di una norma regolatrice della liturgia. Gli stessi concetti di rito e di cerimonia sembrano contenere un elemento ordinatore dell'azione liturgica. Al tempo stesso si sente sovente il bisogno di difendere la libertà e la spontaneità dei celebranti, e si addita tra i vizi da evitare in materia liturgica ciò che viene comunemente chiamato rubricismo. La comprensione del senso profondo della norma liturgica appare, dunque, come elemento importante per una corretta concezione della liturgia stessa.

Per questo motivo, in una relazione, quale questa presente, il cui oggetto è l'esame della natura e della tipologia dei diversi provvedimenti normativi, emerge la necessità di verificare in fase preliminare, sia pure brevemente, l'essenzialità o meno della regolamentazione liturgica nonché la giuridicità, non tanto della liturgia in sé stessa quanto delle sue regole. Alla luce delle considerazioni sulla natura giuridica delle norme liturgiche passerò ad esaminare i loro requisiti sostanziali e la tipologia vigente dei provvedimenti normativi per concludere con alcune riflessioni relative all'ermeneutica della norma liturgica.

1. *Normatività e giuridicità della liturgia*

Ha insegnato il Vaticano II che «la liturgia è ritenuta quell'esercizio dell'ufficio sacerdotale di Gesù Cristo mediante il quale con segni sensibili viene significata e, in modo proprio a ciascuno, realizzata la santificazione dell'uomo, e viene esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra, il culto pubblico integrale»¹. Nel testo citato della *Sacrosanctum Concilium*, recepito dal Codice di diritto canonico al can. 834, § 1, si evidenzia come la liturgia consista in segni sensibili, aventi quindi un valore semantico, esteriori, mediante i quali si realizza il culto pubblico da parte di tutto il corpo mistico di Gesù Cristo. Il carattere pubblico dell'azione liturgica viene poi esplicitato in un altro passo dello stesso documento conciliare, anche questo ripreso dal Codice². La liturgia, culmine e fonte della vita della Chiesa³, è certamente un bene di tutto il Popolo di Dio, e contemporaneamente di tutti i singoli fedeli.

La realizzazione di questo bene dipende dalla condotta dei singoli fedeli (ordinati e non) incaricati di realizzare le concrete azioni liturgiche, i quali sono tenuti a rispettare il bene liturgico e a conferirlo alla comunità ecclesiale e ai singoli fedeli direttamente interessati. Il carattere di bene esterno appartenente alla comunità e ai singoli fedeli, dipendente dalla condotta di altri, fa della liturgia un bene giuridico. In altre parole, la liturgia è un diritto della Chiesa («actiones liturgicae [...] ad universum corpus Ecclesiae pertinent», can. 837, § 1) e dei singoli fedeli, ai quali appartiene

• In *Diritto e norma nella liturgia*, a cura di E. Baura e M. del Pozzo, Milano 2016, pp. 218-252.

¹ CONCILIO VATICANO II, cost. *Sacrosanctum Concilium*, n. 7.

² Cfr. *ibidem*, n. 26 e can. 837, § 1.

³ Cfr. CONCILIO VATICANO II, cost. *Sacrosanctum Concilium*, n. 10.

la partecipazione al culto pubblico integrale che altri devono dargli in giustizia⁴. Giova far notare che la giuridicità della liturgia non si riferisce solo ai beni implicati nelle azioni liturgiche (l'amministrazione di un sacramento, il rispetto delle competenze di ognuno nel disporre le cerimonie, e tanti altri di questo tipo), ma al bene liturgico in sé.

Per quanto possa essere contrastante con il modo abituale di concepire le cose, va decisamente affermato che la giuridicità della liturgia non proviene dal fatto che essa venga regolata da provvedimenti normativi emanati dall'autorità ecclesiastica (argomentazione tipicamente normativista), bensì dalla realtà stessa della liturgia in quanto bene esterno capace di essere in possesso di chi ha il dovere di giustizia di darlo⁵. Una volta affermata l'intrinseca giuridicità della liturgia, occorre ora osservare come esista anche la sostanziale necessità dell'ordinazione dell'attività liturgica.

In effetti, le azioni liturgiche si manifestano in cerimonie rituali, ossia in concatenazioni di atti aventi un'unità di significato⁶. Le diverse azioni che compongono un'unica cerimonia culturale non sono un insieme di attività realizzate in maniera casuale, ma una successione di atti rivolti ad un unico fine. In altre parole, la cerimonia è un'attività ordinata; affinché le diverse azioni possano avere un'unità semantica, è necessario che seguano un ordine. Diventa dunque imprescindibile la costituzione positiva di un ordine dell'azione liturgica, sempre, naturalmente, sulla base di ciò che nella liturgia cristiana è di diritto divino positivo. Avendo la liturgia una dimensione pubblica essenziale, ed essendo il Popolo che celebra una comunità gerarchicamente strutturata, spetta all'autorità competente stabilire l'ordine liturgico nei suoi aspetti mutevoli, oppure riconoscere quello costituito per via consuetudinaria (si pensi, in questo senso, alla nascita e consolidazione dei riti liturgici), in quanto esso sarebbe un modo umano naturale attraverso il quale la comunità ordina la vita sociale, compresa anche l'azione liturgica. In definitiva, la norma ecclesiastica liturgica basata sulla normatività inerente all'istituzione divina, sia che essa provenga direttamente dall'autorità sia che promani da una condotta consuetudinaria, non è solo un dato di fatto presente nel culto pubblico, peraltro facilmente comprovabile, ma è un'esigenza ontologica della liturgia⁷.

La norma liturgica ecclesiastica è, dunque, quella che stabilisce l'ordine del culto pubblico. Ad essa si può applicare perfettamente la classica definizione di legge di san Tommaso («rationis

⁴ Lo stesso fatto che il Vaticano II abbia stabilito la necessità di insegnare la liturgia anche sotto l'aspetto giuridico implica il riconoscimento della natura giuridica della liturgia (cfr. *ibidem*, n. 16). È interessante far notare come la CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, nell'istruzione *Redemptionis sacramentum*, del 25 marzo 2004 (AAS, 96 [2004], pp. 549-601), al n. 184, riconoscesse il diritto di tutti i fedeli a sporgere querela su un abuso liturgico presso il vescovo diocesano o l'ordinario competente a lui equiparato oppure alla Santa Sede.

⁵ La dottrina maggioritaria si è posta il problema della giuridicità delle norme liturgiche, piuttosto che della stessa liturgia e rare volte si è interrogata sulla natura giuridica del culto liturgico in sé. Un'eccezione a questa impostazione si trova negli scritti di M. DEL POZZO: *La dimensione giuridica della liturgia. Saggi su ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale*, Milano 2008; *Luoghi della celebrazione "sub specie iusti". Altare, tabernacolo, custodia degli oli sacri, sede, ambone, fonte battesimale, confessionale*, Milano 2010; *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, Roma 2013. D'altronde, se ci si muove dall'identificazione del diritto con la norma, è facile concludere che la liturgia è giuridica perché normata *ex auctoritate* (cfr., per esempio, J.M. HUELS, *Liturgy and Law. Liturgical Law in the System of Roman Catholic Canon Law*, Montréal 2006, pp. 64-66).

⁶ Sulle diverse posizioni circa la distinzione tra riti e cerimonie, cfr. G. MICHIELS, *Normae generales iuris canonici*, vol. 1, Parisiis-Tornaci-Romae 1949, p. 57.

⁷ In una tesi dottorale, parzialmente pubblicata, discussa alla Facoltà di Teologia di Lugano, partendo dalla teoria di un autore polacco (Znamierowski) sugli atti da lui chiamati "tetic" (da "thesis", posizione: quelli il cui significato solo si capisce in base a una regola, come per esempio le mosse nel gioco di scacchi), si afferma che l'ordinamento dell'azione rituale è intrinseco e indispensabile perché «l'azione rituale senza regolamentazione cade nel non comprensibile» (U.R. DEL GIUDICE, *Azione ed esperienza di fede tra norma e rito*, Lugano 2009, p. 53). Mi pare che l'assunto andrebbe precisato, nel senso che ci sono azioni liturgiche aventi un valore in sé e un significato univoco, non paragonabile in nessun modo a una mossa di scacchi, come sono le preghiere e le parti essenziali della celebrazione dei sacramenti. Ciò premesso, è possibile vedere in tante cerimonie azioni e gesti che devono seguire una determinata sequenza e ordinazione sotto pena di cadere nel non comprensibile.

ordinatio ad bonum commune ab eo, qui curam communitatis habet, promulgata»⁸), essendo il bene comune al quale bisogna ordinare l'azione liturgica lo stesso culto pubblico. L'ordine razionale, quello cioè adeguato alla realtà regolata e proporzionato al fine da raggiungere, è obbligatorio in quanto necessario per dare il retto culto pubblico e stabilito legittimamente dall'autorità competente.

Si tratta ora, però, di individuare quale tipo di obbligatorietà sia quella della norma liturgica umana. E' stato giustamente messo in rilievo che esiste una doverosità intrinseca alla stessa liturgia, in quanto risulta necessario adeguarsi alle esigenze derivanti dall'essere del culto pubblico, siano esse di istituzione divina (come sarebbe la necessità di utilizzare la materia dei sacramenti nella loro celebrazione) o ecclesiastica⁹. Questa doverosità potrebbe essere chiamata per certi versi "tecnica", nel senso che l'ordine posto è necessario per raggiungere lo scopo della cerimonia liturgica, per dare significato unitario all'insieme di azioni compiute. Da questa prospettiva, la norma liturgica si presenta come una sorta di protocollo necessario per raggiungere la finalità immediata dell'attività, ben inteso, però, che tale finalità non è riconducibile ad un mero risultato ottenuto per opera della tecnica umana, bensì essa riguarda il culto divino e la santificazione degli uomini.

E' fuori dubbio, però, che, accanto a questa necessità tecnica di seguire l'ordine stabilito, il dovere di seguire la norma liturgica abbia anche una dimensione morale, in quanto il dovere di agire liberamente seguendo l'ordine prescritto è condizione per operare il bene, quello, appunto, di partecipare correttamente al culto pubblico¹⁰. Non è, infatti, indifferente sul piano morale il raggiungimento dello scopo liturgico. Non si tratta di una questione meramente tecnica o artistica, ma di qualcosa attinente al rapporto della creatura con Dio, ad un aspetto peraltro vitale della azione della Chiesa. Giunti a questo punto, emerge la questione che è quella che qui interessa direttamente, e cioè sapere se la norma liturgica, avente sicuramente una doverosità tecnica-liturgica (nel senso prima esposto) e morale, abbia anche una doverosità giuridica o no, e, nel caso che ce l'abbia, in quale misura.

Pur restando ferma la necessità di normare il culto, ci sono autori che negano il carattere giuridico delle regole liturgiche, proprio perché attinenti al culto anziché alle strutture esterne¹¹, oppure perché sarebbero norme meramente tecniche, protocolli per raggiungere un risultato, ma non rilevanti sul piano della giustizia sociale¹².

Altri, però, identificando le leggi liturgiche con il diritto liturgico, ammettono per ciò stesso la giuridicità delle norme liturgiche¹³. La questione è, invero, intimamente legata con la concezione del diritto liturgico¹⁴. Nell'ultimo secolo il tema è stato studiato in relazione al Codice di diritto

⁸ *Summa Theologiae*, I-II, q. 90, a. 4.

⁹ Cfr. M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto...*, cit., p. 26.

¹⁰ Del Pozzo precisa che il dovere morale si riferisce alla virtù della religione e a quella dell'obbedienza, sia nei riguardi di Dio che della Chiesa (cfr. *ibidem*).

¹¹ Cfr., per esempio, L. ÖRSY, *Commentary to canon 2*, in *The Code of Canon Law. A Text and Commentary*, a cura di J.A. Corriden – T.J. Green – D.E. Heintschel, New York-Mahwah 1985, p. 26.

¹² Questa è la tesi spiegata in O. DE SIMONE, *De notione ac officio liturgici iuris*, in *Monitur Ecclesiasticus*, 85 (1960), pp. 151-159, il quale parte dal concetto di diritto come «ordinario coercibilis actionis humanae in materia iustitiae socialis» (J. GRANERIS, *Philosophia Iuris*, I, Taurini 1943, p. 146). A sostegno dell'assunto, De Simone richiama la dottrina di diversi autori, i quali cercano di distinguere le norme rituali da altre leggi disciplinari (Michiels, Van Hove, Cicognani, Beste ed altri), ma, a ben guardare, i citati autori, nel segnalare la differenza specifica delle norme liturgiche, non negano, almeno non espressamente, il carattere giuridico delle norme rituali.

¹³ Cfr., per esempio, A. CUVA, *Diritto liturgico*, in *Nuovo Dizionario di Liturgia*, a cura di D. Sartore, A.M. Triacca e C. Cibien, Cinisello Balsamo 2001, p. 574; L. DELLA TORRE, *Annotazioni sul diritto liturgico*, in *Nelle vostre assemblee. Teologia pastorale delle celebrazioni liturgiche*, vol. I, Brescia 1986³, pp. 148-157; A.G. MARTIMORT, *La legislazione liturgica*, in IDEM, *La Chiesa in preghiera. Introduzione alla liturgia*, Grottaferrata 1966, p. 75.

¹⁴ Nella celebre *Bibliotheca* di Ferraris, rappresentatrice dello *status quaestionis* nel Settecento di tanti temi canonistici, si legge che «ius liturgicum ius est ad rationem, qua cultus publicus sit Deo Sanctisque praestandus, constituendam» (F.L. FERRARIS, s.v. *Liturgicum ius*, in *Prompta bibliotheca canonica, iuridica, moralis, theologica necnon ascetica, polemica rubricistica, historica*, Bononiae 1746=Romae 1885-1889, vol. V, p. 175).

canonico, facendo talvolta dipendere la giuridicità delle norme liturgiche dal loro rapporto con le disposizioni codiciali¹⁵. Per alcuni autori l'esclusione della materia liturgica dal Codice starebbe ad indicare la non giuridicità della liturgia e quindi delle sue norme, mentre per altri esisterebbe comunque un nucleo giuridico relativo alla liturgia, che sarebbe proprio quello regolato dal Codice¹⁶.

L'esperienza del Codice del 1983, che, a differenza di quello piano-benedettino, è stato preceduto da un'importante riforma liturgica, e ha dovuto tener presente i *Praenotanda* dei libri liturgici elaborati in seguito a tale riforma¹⁷, ha messo in evidenza quanto meno l'esistenza di aspetti giuridici del campo liturgico. Infatti, non appena promulgato il nuovo Codice si sentì subito la necessità di verificare le discordanze tra di esso e i libri liturgici¹⁸, e la Congregazione per i Sacramenti ed il Culto Divino dovette emanare un decreto indicando tutte le variazioni che si dovevano introdurre nei libri liturgici a motivo della promulgazione del Codice¹⁹. Tuttavia, non è infrequente trovare tesi secondo cui le norme liturgiche sarebbero giuridiche se relative alle materie pre-liturgiche (competenze, ministri, requisiti di validità e altre di questo tipo che sono del resto quelle di cui si occupa il Codice), mentre la giuridicità verrebbe meno man mano che ci si allontana da questo nucleo per ordinare materialmente le cerimonie. In questa linea di pensiero si arriva ad affermare che la normativa liturgica farebbe parte del diritto nella misura in cui abbia un contenuto giuridico²⁰, oppure a dire che le norme liturgiche, se generali e relative alle condizioni delle celebrazioni ed altre questioni di cui si occupano i *Praenotanda* e l'*Institutio Generalis*, avrebbero carattere giuridico, mentre le rubriche in senso stretto perderebbero questa caratteristica²¹. E' da far notare che la terminologica usata a livello ufficiale, in cui si segnala la differenza tra la legislazione liturgica e il diritto liturgico (inteso il diritto come insieme di norme)²², oppure si distinguono le norme canoniche dalle norme liturgiche²³, non ha contribuito a far chiarezza.

¹⁵ Sull'incidenza del Codice sulla normativa liturgica, e le diverse posizioni dottrinali al riguardo, cfr. B. ESPOSITO, *Il Codice di Diritto Canonico latino e le leggi liturgiche*, in "Iustitia in caritate". *Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, Roma 2005, pp. 179-214 e J. OTADUY, *sub can. 2*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, a cura di A. Marzoa - J. Miras - R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 2002³, pp. 260-264. Talvolta si identifica il diritto canonico con il Codice e la giuridicità della liturgia con la sua appartenenza all'ambito codiciale (cfr., per esempio, R. CIVIL, *La liturgia e le sue leggi*, in *Anámnesis. I La liturgia, momento della storia della salvezza*, a cura di B. Neunheuser, S. Marsili, M. Augé e R. Civil, Genova 1991, pp. 181-207).

¹⁶ In realtà l'esclusione dal Codice della materia strettamente liturgica e l'allontanamento dall'idea di codificare la liturgia obbedisce più che altro a ragioni pratiche. Cfr. in questo senso M. NOIROT, *Liturgique (droit)*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, a cura di R. Naz, vol. VI, Paris 1957, col. 559 e M. RIVELLA, *Il rapporto fra Codice di diritto canonico e diritto liturgico (can. 2)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 8 (1995), p. 194.

¹⁷ Cfr. P.M. GY, *Les changements dans les praenotanda des livres liturgiques a la suite du Code de droit canonique*, in *Notitiae*, 20 (1983), pp. 556-557.

¹⁸ Cfr. P. MARINI, *Codice di Diritto Canonico e legislazione liturgica*, in *Notitiae*, 20 (1983), pp. 280-281, in cui si informa della riunione avutasi presso la sede della Congregazione per discutere di questo tema.

¹⁹ Cfr. CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO, decreto *Promulgato Codice*, del 12 settembre 1983, in *Notitiae*, 20 (1983), pp. 540-541 e il *Textus variationum*, *ibidem*, pp. 541-555.

²⁰ Cfr. in questo senso S. JARAMILLO URIBE, *El derecho litúrgico*, in *Manual de liturgia. La celebración del misterio pascual*, vol. IV, Bogotá 2002, p. 565.

²¹ Cfr. A. CUVA, *Diritto liturgico*, cit., p. 371.

²² La S. Congregazione per i Seminari e le Università, rispondendo ad un quesito sulla differenza tra lo *ius liturgicum* e la legislazione liturgica, rispose che «la "Legislazione Liturgica" sta allo "Jus Liturgicum" come il genere sta alla specie. Infatti, nella "Legislazione Liturgica" si considera non solo quanto è enunciato in merito nel codice di diritto canonico e nelle altre fonti costitutive del diritto liturgico, ma anche le rubriche liturgiche» (S. CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET STUDIORUM UNIVERSITATIS, 10 settembre 1958, prot. n. 258/58/34, cit. da O. DE SIMONE, *De notione...*, cit., p. 157). In questo modo, sembrerebbe che ciò che della legislazione liturgica esula dallo *ius liturgicum*, cioè le rubriche, non sarebbe *ius*.

²³ Il *Coetus "De Cultu Divino"*, radunatosi dal 12 al 16 febbraio 1973 per determinare la materia di cui si doveva occupare il Codice, accolse il seguente criterio: «illae normae censendae sunt *liturgicae*, iurique liturgico remittendae, quae ad cultum divinum bene ordinandum praecipue diriguntur, tamquam *canonicae* censandae sunt, et in Codice retinendae, eae *solae* normae quae ad bonum ordinem publicum in Ecclesia servandum destinantur» (*Communicationes*, 5 [1973], pp. 42-43).

Da questi brevi cenni è facile constatare come gran parte della dottrina canonistica e teologico-liturgica del secolo scorso abbia preso le mosse da una concezione spiccatamente normativista del diritto, il che, oltre che a focalizzare in maniera distorta il discorso sulla giuridicità delle norme liturgiche, impedisce di cogliere la natura intima della liturgia stessa, in quanto, così facendo, il diritto e la dimensione di giustizia non apparirebbero quali aspetti essenziali, seppur parziali, del culto liturgico, ma come caratteristiche meramente formali e ad esso estrinseche²⁴. Per discernere la natura giuridica o meno delle norme liturgiche, non ci si può fermare ad una considerazione meramente formale delle norme, come se la giuridicità dipendesse dalle manifestazioni esterne della norma o dall'organo che la emana. Né tanto meno si può considerare la giuridicità come se fosse una materia, un oggetto specifico di una normativa diverso da altri oggetti materiali non giuridici.

L'aggettivo *giuridico* fa riferimento allo *ius*, al diritto, all'oggetto della giustizia, a ciò che è giusto, ciò che appartiene ad un soggetto ed un altro ha il dovere – di giustizia, appunto – di darglielo. Una norma non è giuridica perché tratti di una materia piuttosto che di un'altra, oppure perché abbia una manifestazione formale specifica, ma lo è nella misura in cui riguarda i diritti. La norma liturgica umana, oltre che costituire un ordine tecnico finalizzato al corretto svolgimento del culto, e oltre che una norma morale perché regolatrice delle azioni umane atte a compiere il bene²⁵, è anche una norma giuridica, in quanto regolatrice di un bene giuridico, quale è, appunto, la liturgia. Non è che la liturgia abbia natura giuridica per il fatto di essere oggetto di regolamentazione *ex auctoritate*, ma perché costituisce un bene esterno presente nei rapporti interpersonali²⁶. Dal canto suo, la norma liturgica è giuridica, non perché emanata da chi ha potestà pubblica o mediante certe formalità, ma perché regola un bene giuridico, vale a dire, costituisce nuovi diritti o ne determina altri preesistenti nello stabilire l'ordine dello svolgimento dell'azione liturgica. In altre parole, la norma liturgica è una *ratio iuris*²⁷: i fedeli hanno diritto a partecipare nel culto liturgico secondo l'ordine legittimamente stabilito, come riconosciuto dal can. 214 e la Chiesa ha diritto a far rispettare la liturgia legittimamente regolata. Le relazioni di giustizia tra i singoli fedeli (ministri e non) e tra i fedeli e la comunità dipendono dall'ordine positivo stabilito dalla norma liturgica in base alla natura del culto pubblico (e, dunque, sul fondamento del diritto divino positivo).

Certamente la finalità del legislatore liturgico è quella di configurare (dentro le sue competenze) il culto pubblico, piuttosto che quella di definire diritti. L'azione di legiferare non è un compito giuridico, bensì “politico”, nel senso del ruolo di governare una comunità. Tuttavia, nel legiferare, nell'ordinare l'attività liturgica, per quanto il legislatore non intenda regolare un ambito di interessi contrastanti, egli crea, come già rilevato, nuovi diritti e quindi nuovi doveri giuridici. La giuridicità della norma non viene meno per la esiguità della regola stabilita: una rubrica relativa ad un piccolo gesto di dettaglio ha valenza giuridica nella misura in cui configura un bene giuridico (dei fedeli e della comunità), sebbene l'importanza del diritto stabilito possa essere assai ridotta e di conseguenza il correlativo dovere giuridico sia altrettanto esiguo, ma non perciò inesistente. Né va dimenticato che anche le rubriche facoltative hanno una dimensione giuridica, in quanto concedono appunto la facoltà di scegliere, la quale deve essere rispettata. Muovendo da questa prospettiva, si vede come la polemica circa le differenze tra le espressioni “norme canoniche”, “legislazione liturgica” ed altre di questo tipo vada ridimensionata e come la giustizia e la norma siano dimensioni essenziali della liturgia che non possono essere disconosciute dal liturgista.

²⁴ Per una rassegna sulla nozione di diritto liturgico previa al Vaticano II, con gli opportuni richiami bibliografici e con i commenti critici in linea con il rilievo segnalato nel testo, cfr. M. DEL POZZO, *La dimensione giuridica della liturgia...*, cit., pp. 5-11, e, per quanto riguarda la medesima nozione nella dottrina postconciliare, cfr. *ibidem*, pp. 11-19.

²⁵ Cfr. SAN TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 90, a. 1.

²⁶ Sulla liturgia come bene giuridico cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *La sacra liturgia, specie i sacramenti, quale bene giuridico ecclesiale*, in *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di G. Boni, E. Camassa, P. Cavana, P. Lillo, V. Turchi, vol. I, Torino 2014, pp. 279-297.

²⁷ Cfr. SAN TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, II-II, q. 57, a. 1, ad 2.

2. Esigenze della norma ecclesiastica liturgica

Trattandosi dunque di norme aventi un'efficacia giuridica, è palese che le norme liturgiche devono avere gli stessi requisiti, sostanziali e formali, di quelli esigiti per le altre norme disciplinari. Anzitutto, come qualsiasi altra norma, quella liturgica deve essere razionale. Al di là della controversia tra la concezione intellettualistica della legge e quella afferente al volontarismo moderato (molto presente nella canonistica per via della dottrina di Suárez), la dottrina canonica ha sempre segnalato la *rationabilitas* quale elemento essenziale della legge. Certamente se si parte dalla nozione di legge come una *rationis ordinatio*²⁸ risulta agevole concludere che l'eventuale irrazionalità della legge non sarebbe un mero difetto della legge, bensì una circostanza che inficia la validità della stessa legge, perché in realtà non sarebbe una legge (un'*ordinatio*), bensì una *corruptio legis*²⁹, per quanto possa apparire esternamente come legge, giacché non introdurrebbe un ordine ma un disordine³⁰.

La razionalità non richiede che la norma sia ideale, perfetta, né tantomeno che essa risponda a idee preconcepite, ma si tratta dell'esigenza che l'ordine sia adeguato alla realtà normata. La norma non è pertanto irrazionale se difettosa, discutibile o insufficiente, ma soltanto quando introduce un disordine perché contraria alla natura umana, al bene comune oppure perché risulta impossibile da compiere senza risultati nocivi. Nel caso della norma liturgica, ciò significa che essa deve rispettare i diritti preesistenti, il ruolo precostituito dei partecipanti (a seconda se sono ministri ordinati o no) e, soprattutto, la natura del culto³¹. Questo ultimo punto – la natura del culto liturgico – è determinante della razionalità specifica della norma ecclesiastica liturgica.

La razionalità della norma si presume se essa è stata emanata legittimamente secondo la forma prevista, ma è sempre suscettibile di verifica. Ciò significa ammettere che l'autorità, per quanto abbia la potestà legislativa, non possa dare leggi irrazionali o, detto in un altro modo, le eventuali norme irrazionali sarebbero prive di valore cogente. In realtà l'autorità avente potestà legislativa non può dare leggi irrazionali perché la sua potestà consiste appunto nella facoltà di ordinare, mentre l'effetto di una norma irrazionale è quello di introdurre un disordine. Tale osservazione vale anche per le norme liturgiche e perfino per la massima autorità. A ragione affermava l'allora cardinale Ratzinger che il Papa non può essere inteso come un «monarca assoluto, ma, al contrario, come il garante dell'obbedienza rispetto alla parola tramandata: la sua potestà è legata alla tradizione della fede e questo vale anche nel campo della liturgia»³².

Oltre alla razionalità, caratteristica essenziale di qualsiasi legge, la norma liturgica deve avere le caratteristiche di qualsiasi buona legge. Per legiferare si richiede l'arte corrispondente (intesa l'arte come un sapere pratico, un saper fare). L'arte legislativa consiste nel saper ordinare un ambito della vita di una comunità affinché questa raggiunga il suo bene³³. Una conseguenza logica della razionalità della legge, dell'adeguazione dell'ordine che si pretende porre alla realtà è la necessità che ha il legislatore di conoscere la realtà regolata. Nel caso del legislatore liturgico si esige, dunque, una conoscenza della liturgia, almeno dei suoi aspetti essenziali. Tuttavia non è sufficiente che il legislatore sia un buon conoscitore della liturgia; la cultura liturgica non garantisce

²⁸ Cfr. *ibidem*, I-II, q. 90, a. 4.

²⁹ *Ibidem*, I-II, q. 95, a. 2; cfr. SANT'AGOSTINO, *De libero arbitrio*, 1, c. 5, 11, in PL 32, col. 1227.

³⁰ Sul tema della razionalità della norma cfr. J. HERVADA, *Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho*, Pamplona, 1992, pp. 355-372.

³¹ Per esempio, non ci devono essere disuguaglianze ingiustificate. Come afferma la *Sacrosanctum Concilium*, al n. 32, «nella liturgia, tranne la distinzione che deriva dall'ufficio liturgico e dall'ordine sacro, e tranne gli onori dovuti alle autorità civili a norma delle leggi liturgiche, non si faccia alcuna preferenza di persone private o di condizioni, sia nelle cerimonie sia nelle solennità esteriori».

³² J. RATZINGER, *Introduzione allo spirito della liturgia*, Milano 2001, p. 162.

³³ Su questo punto e le sue implicazioni giuridiche mi rimetto a E. BAURA, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 19 (2007), pp. 13-36.

di per sé il corretto esercizio della potestà legislativa, poiché l'arte legislativa richiede soprattutto la prudenza. Questa virtù porterà il legislatore a chiedere consiglio ai liturgisti, essendo sufficiente che egli abbia la conoscenza liturgica necessaria per essere capace di discernere i consigli ricevuti. Ad ogni modo, spetta al legislatore il discernimento ultimo sulla convenienza di quando e come legiferare.

Una buona sintesi, classica e tuttora valida, delle manifestazioni della prudenza legislativa lo costituisce l'elenco delle caratteristiche che sant'Isidoro di Siviglia tramandò al Medioevo cristiano. Diceva il citato santo, in un testo raccolto dal Decreto di Graziano: «erit autem lex honesta, iusta, possibilis, secundum naturam, secundum consuetudinem patriae, loco temporisque conveniens, necessaria, utilis, manifesta quoque, ne aliquid per obscuritatem inconueniens contineat, nullo privato commodo, sed pro communi utilitate civium conscripta»³⁴. San Tommaso d'Aquino non esita ad affermare che nell'elencazione non c'è nulla di superfluo³⁵. Vale la pena, dunque, glossare, sia pure brevemente, le caratteristiche segnalate.

Che la norma sia onesta e giusta può sembrare un requisito abbastanza poco problematico in materia liturgica, sebbene non si possa affatto trascurare l'esistenza di diritti preesistenti alla norma. Qualcosa di simile si potrebbe rilevare a proposito della necessità che la regola liturgica sia per l'utilità pubblica e che non cerchi il bene privato: a prima vista non si scorgono pericoli in questo senso, ma va segnalata l'importanza del fatto che il legislatore non si lasci portare da preferenze e da gusti personali e pensi invece all'utilità spirituale della comunità destinataria della norma.

La giustizia, l'onestà, l'utilità pubblica esigono anche che la norma tuteli per quanto possibile i diritti eventualmente in pericolo. E' vero che la norma liturgica non ha come scopo principale quello di stabilire un sistema di tutela di diritti, come sarebbe invece il caso di una legge processuale, tuttavia nell'ordinare l'azione liturgica si dovranno privilegiare i diritti dei fedeli a ricevere i mezzi di salvezza e a dare il culto pubblico secondo le disposizioni della Chiesa³⁶. Muovendo da questa considerazione ci sarebbe da chiedersi se il frequente rimando al giudizio prudenziale del ministro affinché scelga lui fra diverse possibilità, pur disposto con la buona intenzione di rendere flessibile la norma e facilmente adattabile alle esigenze concrete del popolo cristiano, non lasci indifesa la comunità, rimasta in balia dei gusti personali dei ministri e disorientata davanti ad una varietà di soluzioni liturgiche per lei inspiegabile. Certo che il ministro dovrà fare le scelte in base alle necessità pastorali della comunità considerate in maniera oggettivamente verificabile. Tuttavia, risulta evidente che la concessione di questo ampio ambito di discrezionalità in capo al ministro celebrante rischia facilmente di condurre al clericalismo, che porterebbe il ministro a dimenticarsi della sua condizione di servitore e a pretendere di impadronirsi della celebrazione e della comunità stessa. Analoghe considerazioni potrebbero essere mosse a proposito dei rimandi a sviluppi normativi posteriori con delle indicazioni troppo generiche, in modo tale che la normativa posteriore potrebbe di fatto allontanarsi dalle previsioni iniziali³⁷.

La legge liturgica deve, poi, essere possibile. Esiste il rischio che la norma liturgica sia elaborata con criteri teorici, astratti, pensati, ad esempio, per assemblee ideali di numerosi fedeli con una ottima preparazione dottrinale, liturgica, musicale e quant'altro, radunati in un ampio spazio munito di tutte le specie di luoghi sacri, ognuno dei quali dedito a funzioni specifiche, in modo tale che la norma sia praticamente impossibile da compiere non in casi eccezionali, ma in

³⁴ SANT'ISIDORO DI SIVIGLIA, *Etymologiarum*, L. 2, cap. 10, n. 6 (PL 82.131). Nel Decreto si trova in D.4 c.2.

³⁵ Cfr. *Summa Theologiae*, I-II, q. 95, a. 3; cfr. anche F. SUÁREZ, *Tractatus de legibus ac Deo legislatore in decem libros distributus*, Conimbricæ (1612=Madrid 1968), III.15.1.

³⁶ Cfr. cann. 213 e 214. Sulla necessità che il "diritto liturgico" si occupi anche di tutelare i diritti dei fedeli, cfr. J.M. POMMARÈS, *Le droit en liturgie: un compagnon incommode ou une aide indispensable?*, in *Notitiae*, 32 (1996), p. 221.

³⁷ Nella redazione della *Sacrosanctum Concilium* si notano frequentemente questi rinvii ad una revisione posteriore della materia con indicazioni assai generiche.

quelli più ordinari. La possibilità della norma per la generalità dei casi deve essere, quindi, un fattore da valutare attentamente al momento di fissare una rubrica.

La norma liturgica dovrà essere «*secundum naturam*». E' importante che il legislatore abbia in mente anzitutto il mistero che si celebra, in modo tale che l'ordine posto aiuti a farlo splendere, evitando rubriche che possano difficoltà o oscurare un aspetto della realtà celebrativa. La natura in materia liturgica impone anche il rispetto della logica interna dell'*ars celebrandi*, del *pulchrum* delle celebrazioni, considerato esso oggettivamente³⁸.

Anche la norma liturgica dovrà essere senz'altro «*secundum consuetudinem patriae, loco temporisque conveniens*». La realtà sociale storica è parte della realtà alla quale si deve adeguare la regola. Certamente spetta al legislatore rimuovere le consuetudini dannose e migliorare quelle corrette, ma non può pretendere di andare contro un ordine sostanzialmente buono preesistente perché altrimenti la norma sarebbe impossibile da compiere, almeno fruttuosamente, e alla fin fine introdurrebbe un disordine.

In questa stessa linea è da aggiungere che la norma positiva nuova deve essere necessaria. In altre parole, i cambiamenti liturgici devono rispondere a delle necessità oggettive valutate prudentemente dall'autorità competente, in base non a dei criteri meramente teorici ma tenendo conto dei diritti dei fedeli e del loro bene spirituale. Solo se necessaria e adattata alle circostanze del luogo e del tempo e dell'idiosincrasia della comunità sarà pure utile. Non avrebbe senso, infatti, introdurre una novità normativa se non perseguisse un beneficio. Tenendo conto di queste caratteristiche essenziali della buona legge ci si potrebbe chiedere quanto siano opportune le norme emanate *ad experimentum*, soprattutto in ambiti non marginali³⁹. Esse, nel presentarsi come provvisorie, hanno sicuramente il vantaggio di poter chiedere facilmente il loro cambiamento qualora risultassero dannose, mentre se appaiono positive, si potrebbero introdurre in seguito ad una positiva esperienza. Ciò nondimeno, esiste il rischio che, se negative, le norme *ad experimentum* creino scandalo o meraviglia nel popolo cristiano, si consolidino nella consuetudine della comunità in modo da rendere difficile poi il ripristino della precedente disciplina, producano una mentalità di provvisorietà e di relatività della legislazione ecclesiastica, uno stato di confusione relativo alla vigenza delle norme, che dia occasione a sua volta a altri sviluppi non desiderati. Insomma, l'idea stessa di esperimento comporta certamente un rischio da delimitare con la prudenza legislativa.

Infine, la norma liturgica dovrà essere «*manifesta quoque, ne aliquid per obscuritatem inconveniens contineat*». La chiarezza, oltre che un'esigenza tecnica della legge («*ne aliquid per obscuritatem inconveniens contineat*») è anche un diritto dei destinatari della norma. Tra l'altro il dubbio sulla norma limita la sua efficacia.

Sono contrarie alla chiarezza delle norme anzitutto le antinomie, facili da prodursi in materia liturgica, talvolta addirittura nello stesso libro, come capiterebbe quando nei *praenotanda* si contenesse una determinata regola che venisse poi smentita in una rubrica interna. Non giovano neppure alla chiarezza alcune espressioni che, inserite forse con l'intenzione di ammorbidire alcuni obblighi, possono però creare delle incertezze sulla loro obbligatorietà e, quindi, sull'esistenza del diritto a comportarsi in un certo modo. Vanno quindi distinti i desideri e gli orientamenti pastorali dalle regole da compiere. In questo senso è da osservare che il proposito di superare il rubricismo e di rendere più pastorale la liturgia non deve essere portato a termine a scapito della chiarezza, perché la sua mancanza è origine di disordine e di interpretazioni abusive a vantaggio di chi si trova in una posizione dominante.

Fa parte della dovuta chiarezza della norma la sua correttezza formale. La manifestazione formale della norma, con l'indicazione esatta di chi sia l'autore, data di emanazione e di entrata in

³⁸ Cfr. al riguardo le considerazioni di M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto...*, cit., pp. 175-176.

³⁹ La citata costituzione conciliare *Sacrosanctum Concilium* prevedeva degli esperimenti liturgici (cfr. nn. 40, 44 e 54).

vigore, di quale sia il contenuto, in quale posto della scala normativa si collochi, se abroghi qualche norma precedente e altri aspetti di questo tipo, contribuisce alla certezza giuridica. Occorre quindi esaminare le manifestazioni formali che possono adottare le norme liturgiche all'interno del vigente ordinamento canonico.

3. La tipologia formale della norma liturgica

3.1. Condizionamenti costituzionali dell'attività normativa

Le norme emanate dalle autorità ecclesiastiche, aventi come oggetto la regolamentazione del culto liturgico, devono seguire le formalità e i requisiti di qualsiasi altra norma scritta data a una comunità nell'esercizio della potestà di governo ecclesiastico. In altri termini, le norme liturgiche sono sottoposte alle norme generali riguardanti le leggi ecclesiastiche circa la promulgazione, l'entrata in vigore, i principi sull'efficacia irretroattiva, irritante e inabilitante, le regole interpretative, il vigore in caso di dubbio, ignoranza ed errore, l'ambito di obbligatorietà, i modi di abrogazione⁴⁰.

L'assetto normativo liturgico dipende da alcuni condizionamenti relativi alla costituzione della Chiesa e del culto liturgico. Anzitutto, il culto liturgico, avendo un carattere pubblico, appartenente all'intero corpo della Chiesa, deve essere regolato dall'autorità della Chiesa. Così il can. 838, § 1, riecheggiando la dottrina della *Sacrosanctum Concilium* (n. 22), lo afferma esplicitamente. D'altronde non offre difficoltà sul piano teorico l'affermazione secondo cui un bene pubblico debba essere regolato dall'autorità incaricata di governare la comunità.

Il citato can. 838, § 1 aggiunge che regolare la liturgia compete propriamente alla Sede Apostolica e, *ad normam iuris*, al vescovo diocesano⁴¹. Il § 2 del medesimo canone dichiara la competenza della Santa Sede di ordinare la sacra liturgia della Chiesa universale, mentre il § 4 riconosce la funzione in capo al vescovo diocesano di dare norme liturgiche nella Chiesa a lui affidata, alle quali tutti sono tenuti, ma precisando che tale mansione è «*intra limites suae competentiae*»⁴². Si pone qui la questione generale del rapporto tra l'autorità universale e quella particolare della Chiesa e, di conseguenza, della relazione tra la legislazione universale e quella particolare. Il tema, nel suo nocciolo essenziale, deriva dalla costituzione della Chiesa, ma il suo svolgimento concreto dipende anche da circostanze storiche e dalla natura della materia regolata⁴³.

Per quanto riguarda la liturgia occorre considerare che esiste indubbiamente una dimensione universale del culto pubblico, che esprime appunto la cattolicità della Chiesa e che, logicamente, dovrà essere regolata dalla Sede Apostolica, fermo restando il rispetto per le tradizioni liturgiche sorte lungo la storia della Chiesa⁴⁴. D'altra parte nel culto pubblico intervengono pure la spontaneità del popolo e le tradizioni particolari, sicché non si può non dare spazio alla legislazione particolare liturgica, oltre che alla consuetudine. Al momento di regolare concretamente il rapporto tra normativa universale e particolare occorre considerare anche le circostanze storiche. Per esempio, nel momento attuale la globalizzazione e la frequenza degli spostamenti postulano una maggiore

⁴⁰ Cfr. A. VAN HOVE, *Commentarium Lovaniense*, vol. I., t. II: *De legibus ecclesiasticis*, Mechliniae 1930, p. 13 e J.M. HUELS, *Liturgy and Law...*, cit., p. 85.

⁴¹ Cfr. anche il can. 657 del Codice dei canoni delle Chiese orientali.

⁴² In linea di massima le norme emanate dal vescovo diocesano per la sua diocesi sono obbligatorie per tutti, anche per i forestieri, a norma del can. 13, § 2, 2°, in quanto sono da considerarsi di ordine pubblico.

⁴³ Per un approfondimento del tema mi rimetto al mio lavoro *La posizione del diritto particolare in seguito alla nuova codificazione*, in *"Iustitia in caritate"*..., cit., pp. 161-177, e alla bibliografia ivi citata.

⁴⁴ La produzione normativa in questo ambito è davvero enorme. Per una rapporto dei principali provvedimenti emanati dopo il Concilio Vaticano II, cfr. M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto...*, cit., pp. 65-79; B. ESPOSITO, *Il Codice di Diritto Canonico...*, cit., pp. 195-197 e J.A. FUENTES, *El derecho litúrgico posterior al Código de 1983. Veinticinco años de disposiciones normativas*, in *Ius Canonicum*, 49 (2009), pp. 92-98.

uniformità nella liturgia, senza dimenticare però il rispetto dovuto alle tradizioni particolari e soprattutto, se fosse il caso, al rito liturgico.

Secondo la legislazione vigente, nella Chiesa latina è la Santa Sede a pubblicare i libri liturgici e ad autorizzare le versioni nelle lingue correnti (can. 838, § 2), mentre «spetta alle Conferenze Episcopali preparare le versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, dopo averle adattate convenientemente entro i limiti definiti negli stessi libri liturgici, e pubblicarle, previa autorizzazione della Santa Sede» (can. 838, § 2). Nonostante la riserva della materia liturgica a favore della Sede Apostolica, il rinvio – spesso presente nei libri liturgici – ad ulteriori determinazioni da parte delle autorità particolari e l’uso stesso delle lingue vernacole fanno sì che si crei una notevole varietà. Ad ogni modo, al vescovo diocesano, pur riconoscendogli la potestà normativa anche in materia liturgica, di fatto gli rimane una competenza residuale e di esecutore e vigilante della disciplina universale⁴⁵.

Il punto più problematico della tipologia normativa non riguarda però il rapporto tra legislatore universale e particolare, ma piuttosto quello tra il legislatore e l’autorità amministrativa ovvero tra la legge (in senso formale) e le norme amministrative. Al di là delle diverse manifestazioni esterne e dei nomi usati negli stessi provvedimenti, tutte le norme generali scritte rientrano nella categoria formale di legge, se emanate da colui che gode di potestà legislativa, oppure in una di quelle amministrative, se provenienti da un’autorità avente solo potestà esecutiva.

3.2. La normativa emanata dall’autorità amministrativa

Le norme amministrative che hanno come oggetto più o meno diretto la liturgia possono essere decreti generali esecutivi, vale a dire norme attuative di una legge precedente e da essa dipendenti, rivolte agli stessi destinatari della legge, con cui, a norma del can. 31, § 1, si determinano più precisamente i modi di applicazione della legge o con cui si urge l’osservanza della stessa. Anche le istruzioni, di cui al can. 34, mediante le quali la competente autorità esecutiva si rivolge a coloro che hanno il compito di curare che le leggi siano mandate ad esecuzione per chiarire, sviluppare e determinare i procedimenti nell’eseguire una legge possono avere come oggetto l’ordine liturgico. A rigore, l’elemento specifico del tipo normativo definito nel can. 34 è il destinatario, che rende le istruzioni norme interne della Pubblica Amministrazione. Ad ogni modo, va rilevato come, da quando è entrato in vigore l’attuale Codice, il can. 34 non sia stato recepito dalla prassi della Curia Romana, la quale continua a impiegare il nome di istruzione per riferirsi a documenti emanati dalle Congregazioni che possono, sì, chiarire e determinare i procedimenti di applicazione di una legge, ma che si rivolgono non solo a coloro che devono curare l’esecuzione della legge ma anche alla comunità destinataria della legge, in modo che rientrerebbero più correttamente nella categoria precedentemente segnalata dei decreti generali esecutivi. Anche la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha emanato alcune “istruzioni” dopo il Codice vigente che risponderebbero piuttosto alla categoria dei decreti generali esecutivi⁴⁶.

⁴⁵ Il vescovo diocesano può dare norme relative alla partecipazione dei fedeli laici alla liturgia (can. 230, §§ 2 e 3), all’esposizione dell’Eucaristia da parte dei fedeli laici in casi di mancanza di ministri sacri (can. 943), alle processioni (can. 944, § 2), alle celebrazioni domenicali della liturgia della parola in caso di non poter partecipare alla celebrazione eucaristica (can. 1248, § 2), alle duplici o triplici celebrazioni eucaristiche in uno stesso giorno da parte di un solo sacerdote (can. 905, § 2) e alle indulgenze parziali (can. 995). Nell’es. ap. *Pastores gregis*, del 16 ottobre 2003 (AAS, 96 [2004], pp. 825-924), al n. 35, SAN GIOVANNI PAOLO II ricordava il compito del vescovo di vigilare e di evitare gli abusi in materia liturgica.

⁴⁶ Per esempio, l’istruzione *Varietates legitimae*, del 25 gennaio 1994 (AAS, 87 [1995], pp. 288-314), sull’inculturazione e la liturgia romana interessa tutti i fedeli (da notare che questa “istruzione” afferma per ben due volte che è stata emanata «de mandato Summi Pontificis»). Lo stesso si potrebbe dire dell’istruzione *Redemptionis sacramentum*, già citata. Invece l’istruzione *Liturgiam authenticam*, del 28 marzo 2001 (AAS, 93 [2001], pp. 685-726) potrebbe rientrare nella categoria di norme date per coloro che devono mandare ad esecuzione le leggi in quanto riguarda la traduzione dei testi liturgici e la pubblicazione delle edizioni tipiche.

In materia liturgica è difficile che possano emanarsi “statuti” in senso proprio, di cui al can. 94, sebbene alcune norme fondatrici di enti possono avere qualche riflesso in questa materia. Invece risulta possibile che l’autorità amministrativa emani dei regolamenti (*ordines*) ai sensi del can. 95, giacché nelle riunioni di persone è possibile che si compiano azioni liturgiche e si ordino delle preghiere, come, per esempio, l’*ordo rituum conclavis*, del 25 marzo 1988, emanato sotto la *intitulatio* di “rescriptum ex audientia Sanctissimi”, benché con la redazione tipica di un decreto a carico dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice (il quale non è però un dicastero a norma dell’art. 2 della *Pastor bonus* avente potestà normativa amministrativa), con l’approvazione generica del Papa.

La questione di maggiore importanza sotto il profilo giuridico è forse quella di delimitare la potestà normativa delle autorità amministrative. Essendo la regolamentazione liturgica riservata nella sua maggior parte alla Santa Sede, in pratica si pone il problema della delimitazione dell’attività normativa del dicastero incaricato della liturgia, cioè della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Naturalmente nulla osta che il Romano Pontefice deleghi la sua potestà legislativa a favore di questo dicastero, e, tenendo conto della complessità tecnica della materia, pare opportuno che lo faccia in più di un’occasione. Difatti, nelle norme post-codicali emanate da questa Congregazione si possono trovare con una certa frequenza espressioni come «vigore facultatum a Summo Pontifice [...] tributarum»⁴⁷ oppure «de speciali mandato Summi Pontificis»⁴⁸. Come si fa anche in altre materie, il dicastero non esibisce il documento con cui gli vengono concesse le speciali facoltà o il mandato di legiferare, in modo tale che i destinatari non possono conoscere i termini della delega né se l’autorità amministrativa abbia agito o meno entro i limiti del mandato.

Talvolta si potrebbe dubitare di quale sia l’autorità a cui attribuire la norma. Per esempio, il decreto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, del 29 giugno 2001, con il quale si promulga il *Martyrologium romanum*, afferma che il Romano Pontefice «auctoritate sua apostolica approbavit et Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum nunc promulgat»⁴⁹. Il decreto non è a rigore una norma di attuazione di una legge precedente, per cui dovrebbe trattarsi di una legge emanata dal legislatore o da un’altra autorità con potestà legislativa delegata (il che sarebbe molto comprensibile, vista la complessità tecnica della materia), ma dalle parole citate ciò non si può evincere con certezza.

Nella prassi il punto concreto più delicato lo costituiscono i limiti dei decreti generali esecutivi, non tanto per il pericolo di trovare norme di questo rango contenenti disposizioni *contra legem*, che sarebbero facilmente individuabili e considerate nulle a norma del can. 33, § 1, ma perché ci possono essere norme generali amministrative che pretendano di stabilire delle regole *praeter legem*. Del resto, in materia liturgica risulta difficile determinare fino a che punto la regolamentazione sia di competenza esclusiva del legislatore e a partire da quale grado di concretezza possa considerarsi di carattere esecutivo. Peraltro l’art. 64, § 2 della *Pastor bonus* riconosce in capo alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti la facoltà di provvedere alla composizione e correzione dei testi liturgici, il che può originare provvedimenti senza una base legale precedente chiara⁵⁰.

⁴⁷ CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, decreto *Paternas vices*, del 1 maggio 2013, in *Notitiae*, 49 (2013), pp. 217-218 (con il quale si ordina di nominare san Giuseppe nelle preghiere eucaristiche II, III e IV).

⁴⁸ EADEM, decreto *Benedictionum celebrationes*, del 31 maggio 1984, in AAS, 76 (1984), pp. 1085-1086, con il quale si promulga l’*Ordo benedictionum*.

⁴⁹ Pubblicato in *Notitiae*, 37 (2001), pp. 309-310. Tre anni dopo è stata pubblicata un’*editio typica altera*.

⁵⁰ Fra tanti esempi, si può considerare il decreto *Cum exitatu more*, della CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, del 14 settembre 2002 (AAS, 94 [2002], p. 684), in cui si comanda di fare il segno della croce sulle persone o cose in tutte le benedizioni, norma basata nella tradizione immemorabile piuttosto che in una legge.

Risulta frequente che nello stesso libro liturgico si pubblichi la norma del legislatore – talvolta facendo riferimento al decreto di applicazione – e di seguito il decreto esecutivo con cui si emanano le rubriche e i testi delle preghiere. Per esempio, nel caso della normativa sulla Messa, il beato Paolo VI promulgò la costituzione apostolica *Missale Romanum*, del 3 aprile 1969⁵¹ e la S. Congregazione per il Culto Divino emanò il decreto del 26 marzo 1970 con cui pubblicava l'*editio typica*⁵². Posteriormente, però, la medesima Congregazione, con decreto del 27 marzo 1975, pubblicò l'*editio typica altera*, in cui si contenevano delle variazioni rispetto all'edizione precedente, benché il decreto avesse la sola approvazione generica del Romano Pontefice, vale a dire che le variazioni introdotte furono considerate di competenza ordinaria del dicastero perché rientranti nell'ambito di esecuzione della costituzione apostolica del 1969 e, quindi, non necessitate di un'ulteriore base legale. Difatti, la ormai denominata Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, con decreto del 20 aprile 2000, approvato genericamente, pubblicò nel 2002 l'*editio typica tertia*, e nel 2008 è apparsa un'*editio typica tertia emendata*. Quest'ultima è stata annunciata dal decreto dell'8 giugno 2008, pubblicato sulla Rivista della Congregazione⁵³, in cui si rendono note alcune correzioni materiali e certe variazioni nelle preghiere.

L'ultimo caso menzionato, come tanti altri che si potrebbero citare, pongono in evidenza il problema della promulgazione. Le norme liturgiche devono essere promulgate in quanto la pubblicazione (autentica) del testo normativo è un elemento essenziale di ogni norma generale scritta⁵⁴. La norma del can. 7 («lex instituitur cum promulgatur»), che riprende parzialmente un *dictum* graziano⁵⁵, è indubbiamente di carattere dichiarativo. E' invece una norma costitutiva quella del can. 8, che determina la modalità della promulgazione, la quale sta purtroppo entrando in desuetudine, con la mancanza di sicurezza giuridica che ciò comporta⁵⁶. In ogni caso, va ribadita la persistenza del dovere di seguire il can. 8 da parte delle leggi liturgiche, come pure da parte dei decreti generali esecutivi, come espressamente disposto dal can. 31, § 2 per questi ultimi.

Del resto la promulgazione è importante anche perché fissa il momento di entrata in vigore e delle eventuali revoche di norme precedenti⁵⁷. Ritengo che non sia particolarmente gravoso

⁵¹ AAS, 61 (1969), pp. 217-222.

⁵² AAS, 62 (1970), p. 554.

⁵³ *Notitiae*, 44 (2008) pp. 175 e 176. Per il testo delle variazioni cfr. *ibidem*, pp. 367-387.

⁵⁴ Così lo spiega san Tommaso nel passo citato (*Summa Theologiae*, I-II, q. 90, a. 4) in cui conclude con la citata definizione di legge.

⁵⁵ Cfr. D.4 d. p. c.3.

⁵⁶ Molte sono state le anomalie compiute in questo punto, anche dopo la promulgazione del vigente Codice. Da ultimo, c'è da segnalare il m. pr. *Mitis iudex*, il quale, pur avendo una portata enorme nella vita della Chiesa, e pur contendo la riforma di una parte importante del Codice – che era stata elaborata durante anni e raccoglieva una tradizione secolare –, è entrato di fatto in “vigore” prima della sua promulgazione a norma del can. 8. Ha anche denunciato i problemi posti dall'inosservanza della forma prevista per la promulgazione R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *Promulgación, publicación y entrada en vigor de las leyes en la Iglesia*, in *El Código de Derecho Canónico de 1983. Balance y perspectivas a los 30 años de su promulgación*, a cura di J.L. Sánchez-Girón e C. Peña García, Madrid 2014, pp. 71-105.

⁵⁷ Il principio *lex posterior abrogat priorem* vale naturalmente per le leggi liturgiche. Si è posto il problema su come interpretare l'affermazione contenuta nel m. pr. di BENEDETTO XVI, *Summorum Pontificum*, del 7 luglio 2007 (AAS, 99 [2007], pp. 777-781), nel cui art. 1 affermava che il Messale approvato dall'allora beato Giovanni XXIII nel 1962 non fosse stato mai abrogato, nonostante che nella citata cost. ap. *Missale Romanum*, del 3 aprile 1969, il beato Paolo VI statuisse chiaramente che «nostra haec autem statuta et praescripta nunc et in posterum firma et efficacia esse et fore volumus, non obstantibus, quatenus opus sit, Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis a Decessoribus Nostris editis, ceterisque praescriptionibus etiam peculiari mentione et derogatione dignis». A me sembra che l'affermazione del *Summorum Pontificum* non possa essere interpretata nel suo senso stretto tecnico, ma nel contesto del dialogo con i tradizionalisti e con il significato di affermare che il precedente Messale non era stato mai riprovato e di fatto era stato presente nella vita della Chiesa attraverso indulti concessi in casi singoli (peraltro la persistenza dell'uso del Messale solo attraverso indulti, cioè grazie concesse eccezionalmente, conferma appunto la sua abrogazione generale). In senso contrario cfr. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *Gli innovativi profili canonici del Motu proprio “Summorum Pontificum” sull'uso della Liturgia romana anteriore alla riforma del 1970*, in *Ius Ecclesiae*, 19 (2007), pp. 689-708.

pubblicare la corrispondente norma in cui si dia notizia della pubblicazione di un'edizione di un determinato libro liturgico, come del resto si è fatto in tante occasioni⁵⁸; ma neanche dovrebbe costituire un problema la sua promulgazione a norma del can. 8, non essendo sufficiente di regola la pubblicazione su *Notitiae*. Altro discorso sarebbe che il Legislatore decidesse di modificare l'attuale can. 8 rendendo il modo di promulgazione più snello ed efficace, più adatto alle circostanze attuali, senza per ciò diminuire la certezza della pubblicazione autentica delle leggi.

Per quanto riguarda la natura amministrativa dei decreti della competente Congregazione con cui si autorizzano le traduzioni di libri liturgici, va osservato che essa non presenta, a mio parere, speciali difficoltà, fra l'altro perché l'art. 64, § 3 della *Pastor bonus* afferma esplicitamente che la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti «versiones librorum liturgicorum eorumque aptationes ab Episcoporum Conferentiis legitime paratas recognoscit».

3.3. Gli atti amministrativi singolari riguardanti la liturgia

Merita invece un'osservazione più attenta, sia pure breve, l'attività delle autorità amministrative attraverso gli atti singolari⁵⁹. Naturalmente non pone nessun problema la competenza della Congregazione incaricata della liturgia di emanare precetti singolari volti a far compiere una legge, come neanche quella di cui godono i vescovi diocesani (e le autorità ad essi equiparati) nell'ambito delle rispettive circoscrizioni. La questione più delicata è quella relativa alla facoltà di concedere privilegi e, soprattutto, dispense, vale a dire atti amministrativi singolari che vanno al di là dell'esecuzione della legge o che addirittura producono l'effetto contrario a quello previsto dalla norma generale.

I privilegi sono, a norma del can. 76, § 1, quelle grazie in favore di un soggetto determinato, concesse dal legislatore oppure dall'autorità esecutiva a cui il legislatore abbia concesso questa potestà. Essendo la materia liturgica riservata in grande misura alla Santa Sede, l'autorità competente per concedere privilegi è il Legislatore supremo e l'autorità alla quale egli abbia dato questa potestà, mentre i vescovi diocesani avrebbero questa potestà soltanto negli strettissimi limiti del can. 838. L'art. 63 della *Pastor bonus* riconosce in capo alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti la facoltà di concedere *gratiae*, cioè privilegi in materia liturgica. Infatti, è molto comune la concessione da parte di questo dicastero di particolari celebrazioni o di tante altre peculiarità liturgiche in favore di un soggetto determinato.

La concessione di dispense solleva certe questioni degne di essere almeno accennate. Il citato art. 63 della *Pastor bonus* attribuisce alla Congregazione per il Culto anche la facoltà di concedere dispense «*quae ad Episcoporum dioecesanorum facultates hac in regione non pertinent*». Anzitutto si potrebbe segnalare che se la Congregazione possiede la facoltà di dispensare da ciò che i vescovi diocesani non possono, a maggior ragione le si dovrebbe riconoscere questa facoltà, cumulativamente con i vescovi, di poter dispensare dai precetti liturgici dai quali anche i vescovi possono rilasciare la dispensa. In altre parole, stando a quanto previsto dal citato articolo della *Pastor bonus*, sembra potersi affermare che la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti abbia la facoltà ordinaria generale di dispensare dalle leggi liturgiche in un caso singolo per una giusta causa. Il problema si pone però relativamente alla facoltà di dispensare dalla legge liturgica universale da parte dei vescovi diocesani e di quelli ad essi equiparati.

⁵⁸ Per esempio, di recente è stato pubblicato il decreto *Vita et regni ianua*, del 22 febbraio 2013 (*Notitiae*, 49 [2103], pp. 54-56), in cui si segnalavano i cambiamenti operati nell'*editio typica altera Ordinis baptismi parvulorum*.

Già nel 1911 si diedero delle norme precise volte a garantire l'autenticità delle edizioni *typicae* (cfr. SACRA CONGREGATIO SACRORUM RITUUM, decreto 17 maii 1911, in *Decreta authentica Congregationis Sacrorum Rituum ex actis eiusdem collecta eiusque auctoritate promulgata sub auspiciis SS. Domini Nostri Pii Papae X*, vol. I, *Appendix I*, Romae 1912, n. 4266).

⁵⁹ La Congregazione per il Culto è solita rendere pubblica la sua attività amministrativa. Dall'oggetto dei decreti emanati si può facilmente scorgere la natura di molti dei provvedimenti singolari. Per una lista degli ultimi decreti emanati da questo dicastero vedi *Notitiae*, 51 (2015), pp. 37-61.

Il can. 87, § 1, attuando quanto previsto dal decreto conciliare *Christus Dominus*, n. 8, stabilisce: «Episcopus dioecesanus fideles, quoties id ad eorum spirituale bonum conferre iudicet, dispensare valet in legibus disciplinaribus tam universalibus quam particularibus pro suo territorio vel suis subditis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, non tamen in legibus processualibus aut poenalibus, nec in iis quarum dispensatio Apostolicae Sedis aliive auctoritati specialiter reservatur». La questione problematica è quale significato abbia l'espressione "leggi disciplinari" e, più concretamente, se essa escluda la categoria delle leggi liturgiche⁶⁰. Alcuni autori anteriori al vigente Codice hanno ritenuto che le leggi disciplinari si contrapponessero alle leggi liturgiche, forse per i motivi già accennati e criticati, che portavano a distinguere la norma liturgica dalla norma giuridica⁶¹. Da parte mia, non ravvisando nessuna ragione valida per contrapporre l'espressione "legge disciplinare" alle leggi rituali o *de re liturgica*, penso che in linea di massima le norme liturgiche non si debbano escludere dall'ambito del potere di dispensa dei vescovi, i quali avrebbero, dunque, questa potestà cumulativamente con la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Altro discorso è che il bene spirituale dei fedeli, il rispetto degli elementi essenziali degli atti, nonché la responsabilità del vescovo quale garante della disciplina ecclesiastica (anche liturgica) nella sua circoscrizione rendano rara in pratica la presenza di una causa giusta legittimante una dispensa in materia liturgica⁶². In ogni caso, l'eventuale rilascio di una dispensa in questa materia si deve fare valutando il bene di tutti i fedeli (e non solo di quelli direttamente beneficiati) e, quindi, con le dovute spiegazioni dell'atto dell'autorità, della *causa dispensandi*, e con altri elementi che evitino lo scandalo o le perplessità e le apparenze di abuso illegittimo.

4. L'applicazione della norma liturgica e i diritti dei fedeli

La descrizione dell'impianto normativo appena tratteggiato potrebbe far pensare al rischio di cadere in un eccessivo formalismo e nel rubricismo ormai superato⁶³. La questione, però, dovrebbe essere esaminata con maggiore cautela.

Anzitutto, è da osservare come il rubricismo non dipenda dal numero di norme, e neppure dal grado di concretezza che esse possano avere. Non si tratta di passare da una normativa massimalista, regolatrice dei minimi particolari, ad un'altra minimalista. Non è una questione

⁶⁰ Il m. pr. *De Episcoporum muneribus*, del beato PAOLO VI, del 15 giugno 1966 (AAS, 58 [1966], pp. 467-472), chiariva al n. V, relativamente alla facoltà dei vescovi di dispensare, che «nomine legis generalis Ecclesiae veniunt leges dumtaxat disciplinares». In sede di elaborazione del Codice, al momento di discutere sull'opportunità o meno di includere l'aggettivo "disciplinare" nell'attuale can. 87, si intendeva il termine come equivalente a "puramente ecclesiastica" (cfr. *Communicationes*, 23 [1991], p. 44).

In un interessante studio, A. D'AURIA (*Qualche considerazione sul problema della dispensa dalle leggi disciplinari. Il can. 87 §1 CIC*, in *Iustitia in caritate...*, cit., pp. 215-225) cerca giustamente di delimitare meglio il concetto di "legge disciplinare", di cui al can. 87 § 1, escludendo tra l'altro ciò che egli chiama "leggi di governo", in modo tale che il vescovo non potrebbe dispensare sé stesso, per esempio, dall'obbligo di chiedere il consenso del consiglio per gli affari economici o di consultare il consiglio episcopale. Il tentativo di restringere la portata dell'espressione "legge disciplinare" ha la lodevole finalità di evitare abusi, come sarebbero le dispense a favore dello stesso vescovo dai suoi limiti nell'esercizio della potestà. A me sembra, però, che rimanga aperta la questione della delimitazione esatta del concetto di legge disciplinare, e tendo a pensare che il concetto di leggi costitutive e la necessità della giusta causa siano sufficienti per evitare questi rischi. Ad ogni modo, l'autore accenna in nota alla questione se le leggi liturgiche rientrino nella categoria di leggi disciplinari senza però pronunciarsi espressamente sul punto.

⁶¹ Cfr. L. BUIJS, *De potestate Episcoporum dispensandi*, in *Periodica*, 54 (1967), p. 106 e M. CABREROS DE ANTA, sub motu proprio "De Episcoporum muneribus", in *Derecho Canónico posconciliar. Suplemento al Código de Derecho Canónico bilingüe de la Biblioteca de Autores Cristianos*, Madrid 1967, p. 84. In senso contrario, cfr. F. PANINI, *Comentário ao Motu Proprio "De Episcoporum Muneribus" sobre o Poder dos Bispos de Dispensar das Leis Gerais*, in «Revista Eclesiástica Brasileira», 27 (1967), pp. 389-390.

⁶² Cfr. E. BAURA, *La dispensa canonica dalla legge*, Milano 1997, pp. 250-251.

⁶³ Si è soliti affermare che la riforma liturgica del Vaticano II ha superato il rubricismo imperante da Trento in poi (cfr., per esempio, J. MANZANARES, *L'évolution du droit liturgique: diversité et unité*, in *L'Année canonique*, 27 [1983], pp. 143-163, specie pp. 147 e 159).

quantitativa, ma qualitativa⁶⁴. Si tratta, invece, di cogliere la giuridicità dei rapporti e delle regole, il che contribuisce a discernere la gradualità dell'importanza delle norme liturgiche, sempre senza trascurare i minimi dettagli. Peraltro, sul versante giuridico, andrebbe osservato come nessuno gradisca la “piccola ingiustizia”, e su quello della pietà, si potrebbe segnalare che per una persona pia i piccoli particolari cultuali sono importanti.

Il rischio del rubricismo, infatti, emerge allorché la norma è concepita come una regola estrinseca alla realtà regolata, una sovrastruttura ingombrante che stabilisce un obbligo dal quale si potrebbe prescindere. Viceversa, se si intende la norma liturgica come qualcosa di necessario per l'ordinazione giusta del culto liturgico, anzi talvolta come causa e garanzia dei diritti dei fedeli, la rubrica diventa l'alveo per il quale scorre in modo naturale l'azione liturgica.

In pratica il pericolo del rubricismo non proviene esclusivamente dalla concezione della norma liturgica, ma piuttosto dalla sua interpretazione (la quale è, sì, dipendente dall'intendimento che si abbia sulla norma). Se si pensa che la norma liturgica sia uno *iussum*, obbligante perché emanato dall'autorità competente, l'interprete dovrà cercare la *voluntas legislatoris*, la quale potrebbe essere perfino arbitraria, ma avente valore cogente. Se si considera che la legge è il testo, perché l'unico dato empirico oggettivo, la funzione ermeneutica rimarrà rinchiusa nelle strette maglie dell'interpretazione testuale. Entrambe le posizioni, indipendentemente dall'estensione e dal numero delle norme, portano inesorabilmente ad un rigidismo formalista che rischia addirittura di mortificare la stessa realtà normata, vale a dire il culto liturgico.

Viceversa, se si parte – come la migliore tradizione giuridica vorrebbe, d'accordo con i postulati cristiani sull'obbligatorietà della legge – da una concezione realistica in cui la legge è un ordine stabilito dal legislatore, nell'esercizio della sua funzione di ordinare la società verso il bene comune, l'interpretazione della legge sarebbe quel lavoro di ricerca dell'ordine preciso stabilito, il quale dipende totalmente dalla realtà ordinata⁶⁵. E' ovvio, infatti, che per cogliere l'ordine di una realtà occorre conoscere tale realtà, e che un'interpretazione della regola contraria all'essere della realtà normata non può essere corretta perché introdurrebbe un disordine piuttosto che un ordine.

L'interprete della norma liturgica non potrà, quindi, fermarsi al senso letterale del testo legale, ma dovrà tenere presente anzitutto la liturgia stessa, il senso delle cerimonie, e anche i diritti dei fedeli coinvolti. Il superamento, ma non abbandono, del testo legale non significa affatto l'introduzione di un criterio soggettivistico, ma, al contrario, un riferimento alla realtà ordinata, oggettiva e conoscibile da tutti (e assai più oggettiva di un testo, facilmente manipolabile).

Da questa prospettiva risulta più agevole interpretare correttamente le eventuali antinomie, tenendo presente, ad esempio, la differenza tra l'ordine in circostanze ottime e l'ordine dovuto in altre situazioni. Si comprende anche il senso di una regola eccezionale, e quindi la necessità della sua interpretazione stretta, come anche la ragion d'essere delle norme di supplenza, diverse dalle norme per i casi ordinari e da quelle che esprimono una soluzione ideale. Anche il richiamo alle necessità pastorali acquista un significato preciso, alieno ad un appello rivolto ad un ammorbidimento di comodo delle esigenze del culto liturgico; dalla prospettiva realista, le necessità pastorali fanno riferimento ai beni salvifici dei fedeli coinvolti, i quali devono essere garantiti dall'ordine giusto.

L'interpretazione giuridica della norma liturgica consiste peraltro nell'individuazione dei diritti costituiti o tutelati da essa. Il rispetto dei diritti costituisce un criterio ermeneutico principale, che, lungi dal condurre al rigidismo, permette l'applicazione dell'*epicheia*, la quale non comporta una mera benigna eccezione alla legge, ma è il risultato del rispettare in ogni caso i diritti: la rigidità

⁶⁴ Cfr. in questo senso, M. DEL POZZO, *La dimensione giuridica della liturgia...*, cit., p. 44.

⁶⁵ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota romana*, del 21 gennaio 2012, in AAS, 104 (2012), pp. 103-107. Per un commento a questo discorso rinvio a E. BAURA, *La realtà disciplinata quale criterio interpretativo giuridico della legge. Il discorso di Benedetto XVI alla Rota romana del 21 gennaio 2012*, in *Ius Ecclesiae*, 24 (2012), pp. 705-717.

del rispetto della giustizia porta alla flessibilità consistente nel non applicare in casi eccezionali la regola generale⁶⁶.

Per quanto riguarda poi la formalità dell'elaborazione normativa, andrebbe rilevato che, sebbene ad un primo approccio possa apparire come un elemento di maggiore flessibilità una certa disinvoltura nell'utilizzo delle manifestazioni formali di produzione normativa, tuttavia, i requisiti formali rispondono ad esigenze sostanziali dei diritti dei fedeli, i quali hanno diritto a conoscere la legge promulgata con chiarezza e certezza, e a non essere tenuti a sottostare a norme non correttamente trasmesse né tanto meno a regole stabilite da chi non ne ha la competenza. D'altronde la mancata adempimento dei requisiti legali nella creazione normativa da parte dell'autorità può fomentare la mancanza di disciplina anche da parte dei destinatari. In sintesi, la legalità nella produzione normativa non è una questione formale, estetica, né un accademismo dei canonisti, ma un problema di giustizia.

Eduardo Baura

⁶⁶ Come è stato giustamente rilevato, la possibilità dello strappo alla legge umana trova la sua giustificazione nell'impossibilità di eccepire le esigenze morali e giuridiche della realtà, al punto che queste sono superiori alle formulazioni normative (cfr. A. RODRÍGUEZ LUÑO, *La virtù dell'epicheia. Teoria, storia e applicazione*. [II] *Dal cursus theologicus dei Salmanticenses fino ai nostri giorni*, in *Acta Philosophica*, 7 [1998], p. 75).